



COMUNE DI PADOVA  
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2024/0044 di Reg.

Seduta del 08/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

L'anno 2024, il giorno otto del mese di luglio alle ore 18:14, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO A

e le/i Consigliere/i:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	BEAN PIETRO	17.	NALIN MARTA	
02.	BERNO GIANNI	Ag	18. GALLANI CHIARA	
03.	ANDREELLA ELVIRA DETTA ETTA		19. SACERDOTI PAOLO ROBERTO	
04.	BARZON ANNA	Ag	20. FORESTA ANTONIO	
05.	BRUNI FEDERICA		21. CAVATTON MATTEO	
06.	CONCOLATO MARCO DETTO MAC		22. TURRIN ENRICO	
07.	TISO NEREO		23. CAPPELLINI ELENA	
08.	TOGNON ALESSANDRO		24. PEGHIN FRANCESCO	A
09.	GABELLI GIOVANNI		25. MAZZAROLLI LUDOVICO	A
10.	COPPO CATERINA		26. CRUCIATO ROBERTO	
11.	CACCIAVILLANI BRUNO		27. MENEGHINI DAVIDE	
12.	PASQUALETTO CARLO		28. MOSCO ELEONORA	
13.	DE LAZZARI FRANCESCA		29. LONARDI UBALDO	Ag
14.	TIBERIO IVO		30. MONETA ROBERTO CARLO	A
15.	PILLITTERI SIMONE	Ag	31. TARZIA LUIGI	
16.	BATTISTELLA VALENTINA		32. BIANZALE MANUEL	

e pertanto complessivamente presenti n. 26 e assenti n. 7 componenti del Consiglio.

Sono presenti le/gli Assessore/i:

MICALIZZI ANDREA	Ag	RAGONA ANDREA	Ag
PIVA CRISTINA	Ag	BRESSA ANTONIO	
COLASIO ANDREA		CERA MARGHERITA	
BONAVINA DIEGO		COLONNELLO MARGHERITA	
BENCIOLINI FRANCESCA	Ag		

Presiede: Il Presidente del Consiglio Antonio Foresta

Partecipa: Il Segretario Generale Claudio Chianese

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatore/scrutatrice il/la Consigliere/a:

1) Bean Pietro

2) Mosco Eleonora

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 69 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signore Consigliere e Signori Consiglieri

con Delibera consiliare n. 25 del 02/04/2015, è stato adottato il Regolamento relativo alla materia in oggetto, dando applicazione alla normativa comunitaria e statale a sostegno di una progressiva liberalizzazione delle attività economiche;

Secondo la disciplina dell'Unione europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali nel territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali;

Il citato regolamento, con successive deliberazioni, è stato più volte modificato al fine di garantire aderenza alla normativa in materia e alle esigenze del tessuto economico, contemperate con la tutela del patrimonio artistico storico e culturale della città e l'interesse della collettività;

Tenuto conto della disciplina contenuta nel regolamento, che riguarda non solo gli insediamenti ma anche le norme di esercizio delle attività, si è ritenuto più consono modificarne il titolo in Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Si sottolinea che, secondo il dettato dell'art. 64 del Dlgs. n. 59/2010, i provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, adottati dai Comuni, possono prevedere divieti o limitazioni all'apertura di nuove attività, limitatamente ai casi in cui ragioni, non altrimenti risolvibili, di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità;

In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione;

Sulla base dei predetti presupposti possono essere individuati meccanismi di programmazione in grado di promuovere sviluppo e garantire l'equilibrio degli interessi coinvolti;

Con tale intento è stata ridefinita la cosiddetta zona tutelata distinta dalla zona non soggetta a programmazione; le zone sono state individuate tenendo in considerazione sia eventuali fenomeni di inquinamento acustico, di ordine sociale, accessibilità sia l'eventuale assenza di speciali criticità sotto il profilo della sostenibilità ambientale e nelle quali la localizzazione di esercizi configura un elemento di valorizzazione dell'area stessa;

In particolare è stata esclusa dalla zona tutelata la zona stazione, dove eventuali nuove aperture possono contribuire alla funzione di presidio del territorio e dove sono vigenti disposizioni in tema di orario massimo di apertura, impartite con apposita ordinanza sindacale, anche con finalità di vivibilità urbana; sono state inoltre eliminate dalla zona tutelata le cd. zone a progetto dove l'apertura di nuove attività era sottoposta ad una valutazione della Giunta comunale;

All'art.4 è stata contemplata, nella zona tutelata, una deroga al divieto di nuove aperture esclusivamente nei casi di valorizzazione di alcuni immobili di proprietà comunale, dove viene

svolta attività di interesse pubblico e di rilevante interesse culturale, in analogia con quanto previsto per gli immobili del "Sotto Salone";

All'art.4, 7° e 8° comma, sono stati, inoltre, meglio dettagliati i requisiti necessari per l'apertura di due o più attività di somministrazione di alimenti e bevande o di esercizi di vicinato e attività di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito dello stesso ambito spaziale, nel rispetto di quanto indicato da determinazioni del Ministero dello Sviluppo Economico;

Per contenere il numero di esercizi che dispongono di una capienza interna ridotta, con conseguente pregiudizio della normale fruizione di spazi pubblici da parte di cittadini non avventori, nonché disturbo al riposo dei residenti e al normale svolgimento di attività lavorative, l'art. 9 prevede l'estensione a tutto il centro storico dell'obbligo della superficie minima interna di somministrazione di alimenti e bevande di mq.30;

Per le finalità appena descritte l'obbligo della superficie minima interna di somministrazione di alimenti e bevande di mq.50, già previsto in alcune vie e piazze più centrali della zona tutelata, a seguito di precedenti modifiche del regolamento in oggetto, è stato esteso anche ad una parte della zona Portello;

Tenuto conto che le problematiche di assembramento all'esterno dei locali caratterizzano maggiormente alcune zone del centro storico, è stato eliminato, fuori dal perimetro di quest'ultimo, l'obbligo della superficie minima interna di somministrazione di alimenti e bevande dapprima fissato in 25 mq;

Al fine di estendere la sua funzione di deterrenza all'art.10 è stata resa applicabile a tutto il centro storico, così come perimetrato dal Piano degli Interventi, la disciplina della cd. "Patente a Punti", dapprima riferita esclusivamente alla zona tutelata, e sono stati aumentati gli importi riferiti alle sanzioni amministrative pecuniarie riportate nell'art.11, 8° comma, relativo al mancato rispetto di disposizioni in tema di inquinamento acustico e nell'art.16, 8° comma, relativo all'assenza o allo svolgimento del servizio in modo non idoneo del personale addetto all'assistenza alla clientela;

E' stato modificato l'art. 11 nella parte riguardante gli adempimenti in materia di impatto acustico, in quanto già disciplinati dal Regolamento per la disciplina delle attività rumorose e dalla L.447 del 26 ottobre 1995 e s.m.;

Sono state introdotte alcune modifiche all'art.13, riguardante le aree esterne riservate alla somministrazione di alimenti e bevande con riferimento alle fattispecie di area concedibile ovvero l'area pubblica o l'area privata aperta al pubblico transito e all'obbligo di dotazione dei servizi igienici per il rilascio della concessione di suolo pubblico, è stata inoltre reintrodotta la previsione sulle distanze massime tra pubblico esercizio e occupazione di suolo pubblico concedibile e il divieto di accatastamento degli arredi in centro storico;

Sono state, inoltre, apportate ulteriori modifiche per una maggiore aderenza al dettato normativo generale, quali ad esempio le modifiche all'art.8, 4° comma dove è stato eliminato il vincolo della destinazione d'uso dei locali, fuori dalla zona tutelata, per attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni temporanee;

Infine, alcune parti del regolamento sono state riformulate sotto il profilo terminologico e/o ricollocate rispetto all'ordine precedente per una maggiore coerenza tematica e sono state apportate correzioni meramente formali;

Si evidenzia che, in merito alle proposte di cui alla presente deliberazione, sono stati coinvolti i settori comunali interessati e state sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative anche in occasione di specifici incontri;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs 10 agosto 2000, n. 267 come modificato da D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni in L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Preso atto dei pareri riportati in calce (\*\*\*) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

#### DELIBERA

1. di approvare, per i motivi enunciati in premesse, che si intendono qui richiamati, le modifiche al Regolamento Comunale per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate sinteticamente nelle premesse medesime e riportate nella sezione destra della tabella comparativa agli atti del presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, che riporta le modifiche di cui al punto precedente e che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo;
3. di stabilire che le modifiche oggetto del presente provvedimento entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del Regolamento, di cui al precedente punto 2, da eseguirsi ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che le approva;
4. di stabilire che i procedimenti per il trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle vie di cui all'allegato elenco, avviati prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte al Regolamento in oggetto, saranno conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze;
5. di incaricare il Capo Settore Suap e Attività Economiche di dare esecuzione al presente provvedimento.

---

#### (\*\*\*)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

02/07/2024

Il Capo Settore SUAP e Attività  
Economiche  
Marina Celi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

02/07/2024

Il Ragioniere Capo  
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

02/07/2024

Il Segretario Generale Reggente  
Laura Paglia

---

Vengono depositati 4 emendamenti.

## O M I S S I S

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

**Esce** la Consigliera Cappellini – presenti n. 25 componenti del Consiglio.

Intervengono i Consiglieri Mosco, Tiso, Meneghini, Tarzia e Cacciavillani; replica l'Assessore Bressa.

Si procede all'esame degli emendamenti: i nn. 1 - 2 vengono accolti; il n. 3 viene dichiarato inammissibile; il n. 4 viene ritirato dal proponente. (Gli emendamenti sono raccolti agli atti della presente).

Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Cavatton, Bean e Cruciato.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione con il sistema elettronico la proposta n. 69 dell'o.d.g, come risulta modificata nell'allegato 1 per effetto degli emendamenti accolti secondo quanto riportato nella documentazione agli atti.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 25

Voti favorevoli n. 20 (Andreella, Battistella, Bean, Bianzale, Bruni, Cacciavillani, Concolato, Coppo, Cruciato, De Lazzari, Foresta, Gabelli, Gallani, Nalin, Pasqualetto, Sacerdoti, Tarzia, Tiberio, Tiso e Tognon)  
Astenuti n. 5 (Cavatton, Meneghini, Moneta, Mosco e Turrin)

Il Presidente, proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Antonio Foresta

IL SEGRETARIO GENERALE  
Claudio Chianese

---

---

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo on line per 15 gg. consecutivi dal 11/07/2024 al 25/07/2024, è divenuta esecutiva in data 22/07/2024 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Funzionario E.Q.A.P.  
Silvia Greguolo